



VAS
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Prot. n. 5/13 Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
Arch. Federica Galloni

p.c. Alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e
l'arte contemporanee
Dott.ssa Maddalena Ragni

 Alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il
Comune di Roma
Arch. Maria Costanza Pierdominici

**Oggetto – Intervento degli Enti preposti alla tutela dei beni paesaggistici: nota della
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio prot. n. 1377
del 22 gennaio 2013.**

Con nota prot. n. 13 del 21 dicembre 2012 ho fatto presente che alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio spetta per legge anche il compito di esercitare sulle attività degli uffici delle Soprintendenze *“i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informati il direttore generale competente per materia ed il segretario generale, avocazione e sostituzione”*, per cui spetta comunque alla stessa Direzione l'eventuale potere sostitutivo della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, qualora quest'ultima non ritenesse di avere la specifica competenza di sostituirsi all'inerzia del Comune ai fini delle rimozioni forzate di tutti gli impianti pubblicitari segnalati da questa associazione, ma non rimossi addirittura a distanza di due anni.

Ho messo in evidenza che la suddetta specifica competenza in capo alla Direzione Regionale risulta essere a maggior ragione dovuta se si considera che la Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee, a cui è stata trasmessa la nota per conoscenza, ai sensi della lettera d) dell'art. 7 del D.P.R. n. 233/2007, così come sostituito dal D.P.R. n. 91/2008 << d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, secondo le modalità da esso definite, per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici>>.

Alla istanza di questa associazione ha dato seguito la Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio con la nota prot. n. 1377 del 22 gennaio 2013 di cui all'oggetto, con cui riconosce che riguardo alle segnalazioni *“in diversi casi, all'apertura dell'istruttoria è seguita poi la rimozione da parte del Comune di Roma, come previsto dalla normativa vigente, mentre in altri casi, l'iter amministrativo non risulta ancora concluso”* e precisa che *“il Gabinetto del Sindaco ha riscontrato le note di questa Direzione trasmettendo gli atti ai*



VAS
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Municipi competenti”, per arrivare alla conclusione che “questo Ufficio respinge l’affermazione secondo la quale la ‘colpevole inerzia del Comune di Roma’ possa essere ascritta alle strutture periferiche del Mi.B.A.C.”.

Riguardo alla suddetta conclusione si fa presente che il passo riportato tra virgolette è stato ripreso dal messaggio di posta elettronica trasmesso da questa associazione il 21 novembre 2012, che riportava testualmente la seguente considerazione: <<**A fronte della colpevole inerzia del Comune di Roma, si pone il problema sia per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma che per la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio di non potere e di non dovere più permettere il recidivo protrarsi della violazione dei vincoli paesaggistici nel rispetto dell’art. 9 della Costituzione che obbliga lo Stato alla tutela del paesaggio**>>.

Dal testo suddetto si evince chiaramente che questa associazione non ha affatto “affermato” quanto ha invece forzatamente voluto interpretare la Direzione Regionale su un presunto rapporto di causa ed effetto, per cui la “colpevole inerzia del Comune di Roma” sarebbe stata incentivata dalla “inerzia” delle “strutture periferiche del Mi.B.A.C.” che peraltro non c’è stata, soprattutto da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma: la “colpevole inerzia del Comune di Roma” è oggettivamente imputabile soltanto alla amministrazione capitolina ed è quindi del tutto indipendente ed a sé stante, per cui non può essere legata “alle strutture periferiche del Mi.B.A.C.”.

Si mette in risalto per contro che in chiusura del messaggio di posta elettronica trasmesso il 21 novembre 2012 è stato espressamente chiesto <<**di sapere se ed in che misura le SS.LL. in indirizzo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, intendano esercitare i poteri sostitutivi**>>.

Si mette in ancora maggiore evidenza quanto testualmente riportato in chiusura anche della nota prot. n. 13/12 del 21 dicembre 2012: <<**In forza di tutte le considerazioni messe in evidenza, si ribadisce la richiesta di sapere anche da parte della Direzione Generale in indirizzo se ed in che misura le SS.LL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, intendano esercitare i poteri sostitutivi nel pieno rispetto di tutti i riferimenti normativi precedentemente citati per far sì che vengano punite soprattutto con le dovute sanzioni ripristinatorie le continue e recidive violazioni tanto dei vincoli paesaggistici imposti con Decreti Ministeriali o Delibere di Giunta quanto dei Piani Territoriali Paesaggistici e del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale che ne prescrivono la disciplina di tutela**>>.

Ci corre l’obbligo di rilevare che il 1° comma dell’art. 3 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prescrive che “ogni provvedimento amministrativo, ..., deve essere motivato” e precisa che “**la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria**”. La nota di cui all’oggetto non dà nessuna risposta in merito alla precisa richiesta di esercitare i poteri sostitutivi a fronte della “colpevole inerzia del Comune di Roma”, per cui



VAS

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

non sembra aver rispettato né i ***"presupposti di fatto"*** né le ***"ragioni giuridiche"*** che hanno determinato la risposta data con la nota di cui all'oggetto, in relazione alle ***"risultanze dell'istruttoria"*** che risulta essersi limitata a prendere atto soltanto di quanto espletato a livello meramente burocratico, senza rendersi conto che le note amministrative prodotte non hanno inciso in nulla riguardo alle ***"continue e recidive violazioni tanto dei vincoli paesaggistici imposti con Decreti Ministeriali o Delibere di Giunta quanto dei Piani Territoriali Paesistici e del Piano Territoriale Paesistico Regionale che ne prescrivono la disciplina di tutela"***.

Dal momento che la nota di cui all'oggetto lascia implicitamente intendere, pur senza dirlo esplicitamente, che non si vogliono esercitare di fatto i poteri sostitutivi, si chiede in via ultimativa alle SS.LL., ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, di dichiarare espressamente se non intendano esercitare i poteri sostitutivi, spiegando però perché non venga ritenuto un dovere e dandone comunque la dovuta motivazione giuridica così come prescrive la legge n. 241/1990.

Si rimane in attesa di un riscontro scritto che si richiede sempre ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma 23 febbraio 2013